*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 119° — Numero 326**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Mercoledì, 22 novembre 1978** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio. | Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio. |

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### REGIONI

#### Regione Campania

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 722.

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 26, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di matematica finanziaria 1ª della facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano del 21 dicembre 1977, con la quale si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di matematiche per le scienze economiche e sociali della stessa Università al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che, attualmente, risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino del 5 aprile 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario di cui sopra alla cattedra di matematiche per le scienze economiche e sociali dell'Università di Milano;

Considerato che il posto di assistente ordinario alla cattedra di matematica finanziaria 1ª dell'Università di Torino risulta attualmente ricoperto dal dott. Gianluca Ottaviani e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di matematiche per le scienze economiche e sociali dell'Università di Milano;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di matematica finanziaria 1ª della facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 26, è attribuito, unitamente al titolare dott. Gianluca Ottaviani, alla cattedra di matematica per le scienze economiche e sociali della facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978*
*Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 59*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 723.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, é ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61 - nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero l'istituto di materie filosofico-pedagogiche muta denominazione in istituto di filosofia.

Art. 71 - nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica muta denominazione in seconda clinica chirurgica generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre* 1978
*Registro n.* 119 *Istruzione, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **724.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

L'art. 383, sesto comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 42 per tutti i cinque anni di corso.

Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

*Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva*

Art. 416. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 417. — La durata del corso è di cinque anni.

Il numero massimo degli specializzandi ammessi potrà essere di 60 complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 418. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione all'annuale esame di profitto relativo alle materie svolte. Il superamento di detto esame sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 419. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografia specialistica I;
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale I;
3) anatomia ed istologia patologica I;
4) patologia chirurgica I.

2° *Anno*:

5) anatomia descrittiva e topografia specialistica II;
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale II;
7) anatomia ed istologia patologica II;
8) patologia chirurgica II;
9) semeiotica chirurgica I;
10) radiologia e medicina nucleare I;
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica I.

3° *Anno*:

12) patologia chirurgica III;
13) semeiotica chirurgica II;
14) radiologia e medicina nucleare II;
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica II;
16) clinica e terapia chirurgica I;
17) tecniche operatorie I.

4° *Anno*:

18) semeiotica chirurgica III;
19) radiologia e medicina nucleare III;
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica III;
21) clinica e terapia chirurgica II;
22) tecniche operatorie II;
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

25) clinica e terapia chirurgica III;
26) tecniche operatorie III;
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.

Art. 420. — Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e dovranno inoltre sostenere una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *novembre* 1978
*Registro n.* 119 *Istruzione, foglio n.* 65

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **725**.

**Approvazione del nuovo statuto e passaggio all'autorità ecclesiastica della confraternita di S. Maria Maddalena e del SS. Crocifisso, in Novi Ligure.**

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvato il nuovo statuto ed il passaggio alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, della confraternita di S. Maria Maddalena e del SS. Crocifisso, in Novi Ligure (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1978
*Registro n.* 20 *Interno, foglio n.* 352

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

**Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978, con il quale, tra l'altro, sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione;

Considerato che sono in corso di emanazione nuove norme che apportano incisive modifiche al procedimento elettorale disciplinato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e che pertanto è opportuno che anche il procedimento elettorale in corso, di cui al proprio decreto ministeriale 22 marzo 1978, venga regolato in conformità alla nuova normativa;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1978 citato nelle premesse è modificato nel senso che le elezioni dei rappresentanti del personale impiegatizio nel consiglio di amministrazione degli impiegati civili, gia indette per il giorno 29 ottobre, sono rinviate al giorno 10 dicembre 1978 dalle ore 8 alle ore 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721 citato nelle premesse.

Roma, addì 26 settembre 1978

*Il Ministro*: RUFFINI

**(9092)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fisiohepar » confetti (26 confetti) e della relativa categoria sospensione sciropposa (flacone da 100 ml), della ditta gruppo Lepetit S.p.a., in Milano.** (Decreto di revoca n. 5281/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 luglio 1959, 30 marzo 1960, 20 aprile 1970, 30 luglio 1971, 13 febbraio 1974 e 29 luglio 1975, con i quali vennero registrate ai numeri 15295 e 15295/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Fisiohepar » confetti (26 confetti) e la relativa categoria sospensione sciropposa (flacone da 100 ml), a nome della ditta gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Milano, via R. Lepetit, 8/10, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Anagni (Frosinone), località Vulcanello;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Fisiohepar » confetti (26 confetti) e della relativa categoria sospensione sciropposa (flacone da 100 ml), registrate rispettivamente ai numeri 15295

e 15295/A, in data 6 luglio 1959, 30 marzo 1960, 20 aprile 1970, 30 luglio 1971, 13 febbraio 1974 e 29 luglio 1975, a nome della ditta gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Milano, via R. Lepetit, 8/10.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8642)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedometril P », della ditta S.I.T. - Specialità igienico-terapeutiche S.p.a., in Mede.** (Decreto di revoca n. 5271/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 aprile 1977, con il quale venne registrata al n. 8225/A la categoria confetti nella confezione da 10 confetti della specialità medicinale denominata « Sedometril P », a nome della ditta S.I.T. - Specialità igienico-terapeutiche S.p.a., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone a pari dosaggio), presentata dalla ditta succitata non è stata ritenuta accettabile, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria confetti nella confezione da 10 confetti della specialità medicinale denominata « Sedometril P », registrata al n. 8225/A in data 5 aprile 1977, a nome della ditta S.I.T. - Specialità igienico-terapeutiche S.p.a., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8630)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Firmasil », nelle preparazioni 10 confetti e 60 ml di sciroppo, della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali ed affini, in Firenze.** (Decreto di revoca n. 5287/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 marzo 1959, 20 aprile 1959, 9 settembre 1959, 1° luglio 1960, 24 novembre 1960 e 15 aprile 1967, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 14960 e 14960/B, a nome della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali e affini, con sede in Firenze, via G. Starnina, 75, la specialità medicinale denominata « Firmasil » confetti, nonché la relativa categoria sospensione sciropposa, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Firenze, via di Scandicci, 37;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Firmasil », nelle preparazioni 10 confetti e 60 ml di sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 14960 e 14960/B, a nome della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali e affini, con sede in Firenze, via G. Starnina, 75, in data 9 marzo 1959, 20 aprile 1959, 9 settembre 1959, 1° luglio 1960, 24 novembre 1960 e 15 aprile 1967.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8648)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Piroteina », 20 compresse da g 0,26 e 2 compresse da g 0,30, della ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova.** (Decreto di revoca n. 5261/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 novembre 1953 e 27 dicembre 1955, con i quali venne registrata al n. 1073/A la categoria compresse della specialità medicinale denominata « Piroteina », nelle confezioni 20 compresse da g 0,26 e 2 compresse da g 0,30, a nome della ditta Lab. chim. farm. Ardini ora Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Tanini, 37/D, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con acido acetil salicilico) presentata dalla ditta succitata non è accettabile in quanto non documentata, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse della specialità medicinale denominata « Piroteina », nelle confezioni 20 compresse da g 0,26 e 2 compresse da g 0,30, registrata al n. 1073/A in data 13 novembre 1953 e 27 dicembre 1955, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Tanini, 37/D.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(8620)**

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reumodyn » 20 confetti, della ditta Laboratori farmaco biologici Courtois S.r.l., in Torino.** (Decreto di revoca n. 5265/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 marzo 1970, con il quale tra l'altro venne registrata al n. 8464 la specialità medicinale denominata « Reumodyn » 20 confetti, a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Courtois S.r.l., con sede in Torino, corso Chieri, 13, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide, né accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone a pari dosaggio) data la presenza di altri componenti non rilevanti ad una terapia antireumatica, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reumodyn » 20 confetti, registrata al n. 8464 in data 27 marzo 1970, a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Courtois S.r.l., con sede in Torino, corso Chieri, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(8624)**

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colimicetina » compresse, nella confezione da 20 compresse e della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 85, della ditta Sierochimica laboratori biochimici S.r.l., in Milano.** (Decreto di revoca n. 5282/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 settembre 1954, 20 gennaio 1955, 25 agosto 1962 e 30 gennaio 1964, con i quali sono state registrate ai numeri 9276 e 9276/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Colimicetina » compresse, nella confezione da 20 compresse e la relativa categoria sciroppo nella confezione flacone da g 85 circa, a nome della ditta Sierochimica laboratori biochimici S.r.l., già con sede in Firenze, via degli Alfani, 42, ed ora in Milano, via Veglia, 2, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colimicetina » compresse nella confezione da 20 compresse e della relativa categoria sciroppo nella confezione flacone da g 85 circa, registrate rispettivamente ai numeri 9276 e 9276/A, in data 8 settembre 1954, 20 gennaio 1955, 25 agosto 1962 e 30 gennaio 1964, a nome della ditta Sierochimica laboratori biochimici S.r.l., con sede in Milano, via Veglia, 2.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8643)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sulfafurin » discoidi confettati, della ditta Farge, in Genova.** (Decreto di revoca n. 5292/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 ottobre 1972, con il quale è stata registrata al n. 19463 la specialità medicinale denominata « Sulfafurin » discoidi confettati, nella confezione da 30 discoidi, a nome della ditta Farge, con sede in Genova, via Tortona, 12, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sulfafurin » discoidi confettati, nella confezione da 30 discoidi, registrata al n. 19463 in data 11 ottobre 1972, a nome della ditta Farge, con sede in Genova, via Tortona, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8639)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

**Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco in seno alla commissione di avanzamento.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 23 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 24 aprile 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario al n. 5 del 6 giugno 1978, con il quale, ai sensi degli articoli 3, primo comma, e 41 del regolamento approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, è stata indetta per il giorno 29 ottobre 1978 l'elezione dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco in seno alla commissione di avanzamento di cui all'art. 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 281 del 7 ottobre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario al n. 7 del 3 novembre 1978, con il quale la data della predetta elezione è stata rinviata al giorno 10 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero; con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno alla commissione di avanzamento, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8913/8/775/12/3 del 31 ottobre 1978;

Decreta:

Art. 1.

La data dell'elezione dei rappresentanti del personale appartenente alle carriere di capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco in seno alla commissione di avanzamento indicata in premessa, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è rinviata al giorno 25 marzo 1979.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 3 novembre 1978

*Il Ministro*: ROGNONI

**(9063)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

**Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 23 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 24 aprile 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario al n. 5 del 6 giugno 1978, con il quale, ai sensi degli articoli 3, primo comma, e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, è stata indetta per il giorno 29 ottobre 1978 l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 281 del 7 ottobre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario al n. 7 del 3 novembre 1978, con il quale la data della predetta elezione è stata rinviata al giorno 10 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, n. 8913/8/775/12/3 del 31 ottobre 1978;

Decreta:

Art. 1.

La data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è rinviata al giorno 25 marzo 1979.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 3 novembre 1978

*Il Ministro*: ROGNONI

**(9062)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

**Ulteriore rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 23764, in data 5 agosto 1978, con il quale erano state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato;

Visto il successivo decreto in data 22 settembre 1978, con il quale le predette elezioni sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il telex n. 1279 del 31 ottobre 1978, protocollo n. 8913/8/775/12/3, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, ha invitato le singole amministrazioni interessate a rinviare ulteriormente lo svolgimento delle predette elezioni alla data del 25 marzo 1979, attesa l'imminente scadenza dei termini procedurali e la prevedibile intempestività nell'approvazione delle modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione centrale e

periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, già indette, ai sensi dell'art. 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, per il giorno 29 ottobre 1978 e rinviate al 10 dicembre 1978, sono ulteriormente rinviate al 25 marzo 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 4 novembre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(9042)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre **1978.**
**Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978, con il quale, tra l'altro, sono state indette, per il giorno 29 ottobre 1978, le elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1978, con il quale le dette elezioni sono state rinviate al giorno 10 dicembre 1978;

Considerato che sono tuttora in corso di emanazione nuove norme che apportano incisive modifiche al regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, onde permane la opportunità che anche il procedimento elettorale in corso, di cui al proprio decreto ministeriale 22 marzo 1978, si svolga in conformità alla nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 26 settembre 1978, citato nelle premesse, è annullato.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1978 è modificato nel senso che le elezioni dei rappresentanti del personale civile impiegatizio nel consiglio di amministrazione degli impiegati civili, già indette per il giorno 29 ottobre e successivamente rinviate al 10 dicembre 1978, sono ulteriormente rinviate al giorno 25 marzo 1979 dalle ore 8 alle ore 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721 citato nelle premesse.

Roma, addì 9 novembre 1978

*Il Ministro*: RUFFINI

**(9093)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina e dell'accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina, firmati a Roma il 6 ottobre 1978.**

Il 6 ottobre 1978 sono stati firmati, a Roma, un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina e un accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina.

In conformità, rispettivamente, degli articoli 5 e 4, gli accordi sono entrati in vigore il 6 ottobre 1978.

**(8961)**

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Aemilia » di Medesano**

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1702, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Aemilia » di Medesano (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

**(9023)**

**Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Garbarino di Lurisia » di Roccaforte Mondovì**

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1704, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Garbarino di Lurisia » di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

**(9024)**

**Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Santa Barbara di Lurisia » di Roccaforte Mondovì**

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1706, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Santa Barbara di Lurisia » di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

**(9025)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Avviso di rettifica**

Nei tre decreti ministeriali 29 settembre 1977, concernenti, nell'ordine: « Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di luce posteriore nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi », « Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di proiettore di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi », « Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di luci di stazionamento dei veicoli a motore », pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977, rispettivamente alla pag. 8 - allegato II, alla pag. 18 - allegato II ed alla pag. 28 - allegato IV, sotto il punto 1.2.1, dove è scritto: « ... commissione *internazionale della illuminazione* (*CIE*); », leggasi: « ... commissione *elettrotecnica internazionale;* ».

**(9018)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

## Corso dei cambi del 17 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 847,30 | 847,30 | 847,15 | 847,30 | — | 847,30 | 847,20 | 847,30 | 847,30 | 847,30 |
| Dollaro canadese | 719,25 | 719,25 | 719 — | 719,25 | — | 719,25 | 719 — | 719,25 | 719,25 | 719,25 |
| Franco svizzero | 496,20 | 496,20 | 500 — | 496,20 | — | 496,20 | 495,10 | 496,20 | 496,20 | 496,20 |
| Corona danese | 160,07 | 160,07 | 160 — | 160,07 | — | 160,07 | 159,95 | 160,07 | 160,07 | 160,05 |
| Corona norvegese | 166,82 | 166,82 | 167,05 | 166,82 | — | 166,82 | 167,08 | 166,82 | 166,82 | 166,80 |
| Corona svedese | 193,19 | 193,19 | 193,20 | 193,19 | — | 193,19 | 193,22 | 193,19 | 193,19 | 193,20 |
| Fiorino olandese | 408,60 | 408,60 | 409,50 | 408,60 | — | 408,60 | 409,15 | 408,60 | 408,60 | 408,60 |
| Franco belga | 28,07 | 28,07 | 28,15 | 28,07 | — | 28,07 | 28,08 | 28,07 | 28,07 | 28,10 |
| Franco francese | 192,50 | 192,50 | 193,40 | 192,50 | — | 192,50 | 192,95 | 192,50 | 192,50 | 192,50 |
| Lira sterlina | 1653,80 | 1653,80 | 1655,25 | 1653,80 | — | 1653,80 | 1653,90 | 1653,80 | 1653,80 | 1653,80 |
| Marco germanico | 442,48 | 442,48 | 443,25 | 442,48 | — | 442,48 | 442,48 | 442,48 | 442,48 | 442,50 |
| Scellino austriaco | 60,47 | 60,47 | 60,68 | 60,47 | — | 60,47 | 60,55 | 60,47 | 60,47 | 60,50 |
| Escudo portoghese | 18,15 | 18,15 | 18,25 | 18,15 | — | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
| Peseta spagnola | 11,86 | 11,86 | 11,85 | 11,86 | — | 11,86 | 11,867 | 11,86 | 11,86 | 11,85 |
| Yen giapponese | 4,355 | 4,355 | 4,37 | 4,355 | — | 4,35 | 4,354 | 4,355 | 4,355 | 4,35 |

## Media dei titoli del 17 novembre 1978

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 73,125 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 99,450 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 100,175 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 100,450 |
| » 5 % (Beni esteri) | 100,200 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 87,475 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,375 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 81,225 |
| » 6 % » » 1970-85 | 80,050 |
| » 6 % » » 1971-86 | 78,200 |
| » 6 % » » 1972-87 | 76,300 |
| » 9 % » » 1975-90 | 84,325 |
| » 9 % » » 1976-91 | 83,475 |
| » 10 % » » 1977-92 | 88 — |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 83,050 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,150 |
| » » » » 1-10-1979 | 101,275 |
| » » » » 1- 1-1978/80 | 100,800 |
| » » » » 1- 3-1978/80 | 100,625 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 | 99,200 |
| » » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 98,725 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 97,600 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 93,625 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 96,700 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 95,175 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 81,050 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 98,400 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 98,050 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 17 novembre 1978

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 847,25 |
| Dollaro canadese | 719,125 |
| Franco svizzero | 495,65 |
| Corona danese | 160,01 |
| Corona norvegese | 166,95 |
| Corona svedese | 193,205 |
| Fiorino olandese | 408,875 |
| Franco belga | 28,075 |
| Franco francese | 192,725 |
| Lira sterlina | 1653,85 |
| Marco germanico | 442,48 |
| Scellino austriaco | 60,51 |
| Escudo portoghese | 18,150 |
| Peseta spagnola | 11,863 |
| Yen giapponese | 4,354 |

# CONCORSI ED ESAMI

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Revoca del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di impiegato della carriera esecutiva, ruolo servizi archivio, con la qualifica di applicato.**

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza del 9 novembre 1978 relativa alla necessità di modificare i servizi della carriera esecutiva della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' revocato il concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati, ruolo servizi di archivio, bandito con decreto presidenziale 18 maggio 1977, n. 778.

Roma, addì 15 novembre 1978

*Il Presidente*: INGRAO

*Il segretario generale*: LONGI

**(9159)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centododici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze.**

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21, parte seconda, del 21 luglio 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale p.t. di Firenze 14 agosto 1976, n. 12, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centododici posti di sostituto, bandito con ordinanza 3 marzo 1975, n. 10.

**(8932)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1150 del 26 settembre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 365 del 6 aprile 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 562 del 5 giugno 1978, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso in parola n. 89 candidati;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura eseguita;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1976:

| N. | Candidato | | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Villa Ermanno | punti | 68,590 | su 100 |
| 2. | Braga Giuseppe | » | 65,625 | » |
| 3. | Peveri Franco | » | 61,485 | » |
| 4. | Callegari Giancarlo | » | 60,120 | » |
| 5. | Casella Pier Arnaldo | » | 59,790 | » |
| 6. | Cavalli Lorenzo | » | 58,285 | » |
| 7. | Basini Giorgio | » | 53,315 | » |
| 8. | Allegri Alberto | » | 52,360 | » |
| 9. | Bonomini Sandro | » | 48,015 | » |
| 10. | Bosco Agnese | » | 46,500 | » |
| 11. | Rossi Pier Luigi | » | 43 — | » |
| 12. | Vannucci Francesco | » | 41 — | » |
| 13. | Casale Michele | » | 40,075 | » |
| 14. | Biolatti Bartolomeo | » | 40 — | » |
| 15. | Carolfi Piero | » | 39,600 | » |
| 16. | Mondino Giovanni | » | 39,500 | » |
| 17. | Villani Sergio | » | 39,020 | » |
| 18. | Vecchi Giovanni | » | 39 — | » |
| 19. | Vercellotti Lorenzo | » | 39 — | » |
| 20. | Novazzi Felice | » | 39 — | » |
| 21. | Darsiè Guido | » | 38 — | » |
| 22. | Baruzzi Paolo | » | 38 — | » |
| 23. | Ferrazzi Alberto | » | 38 — | » |
| 24. | Tamani Alessandro | » | 37,500 | » |
| 25. | Barani Antonio | » | 37,500 | » |
| 26. | Righi Ferante | » | 37,500 | » |
| 27. | Caborni Mario | » | 37 — | » |
| 28. | Tranquillo Antonio | » | 37 — | » |
| 29. | Zaghin Loris | » | 37 — | » |
| 30. | Sburlati Piero | » | 36,740 | » |
| 31. | Barbieri Roberto | » | 36,535 | » |
| 32. | Brizzi Stefano | » | 36,500 | » |
| 33. | Galli Marco | » | 36,500 | » |
| 34. | Riondato Gianni | » | 36,240 | » |
| 35. | Nadini Antonio | » | 36 — | » |
| 36. | Ghilardi Antonio | » | 36 — | » |
| 37. | Rosso Corrado | » | 36 — | » |
| 38. | Durante Giuseppe | » | 36 — | » |
| 39. | Michielini Arturo | » | 35,625 | » |
| 40. | Poggi Umberto | » | 35,500 | » |
| 41. | Cavanna Luigi | » | 35,500 | » |
| 42. | Prato Stefano | » | 35,500 | » |
| 43. | Ghirarduzzi Paolo | » | 35,250 | » |
| 44. | Natarella Nicola | » | 35 — | » |
| 45. | Marchesi Ermanno | » | 35 — | » |
| 46. | Pasquali Fabrizio | » | 35 — | » |
| 47. | Garavoglia Paolo | » | 35 — | » |
| 48. | Bisighini Paolo | » | 35 — | » |
| 49. | Carrara Tonino | » | 35 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 8 novembre 1978

*Il veterinario provinciale*: STANCO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 989 dell'8 novembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1976;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Villa Ermanno: Cadeo;
2) Braga Giuseppe: Gragnano;
3) Peveri Franco: Gazzola;
4) Callegari Giancarlo: Ferriere;
5) Casella Pier Arnaldo: Gropparello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 8 novembre 1978

*Il veterinario provinciale*: STANCO

**(9058)**

# OSPEDALE DI TERRACINA

## Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

**(4110/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

**(4110-bis/S)**

# OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

## Concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

**(4076/S)**

# OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

## Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

**(4094/S)**

# SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

## Concorso a due posti di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

**(4079/S)**

# OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

## Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

**(4080/S)**

# OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

## Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

**(4083/S)**

## OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della sezione aggregata di neurologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(4093/S)

## OSPEDALE « POVERI DI CRISTO » DI MODIGLIANA

### Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modigliana (Forlì).

(4078/S)

## OSPEDALE DI CIRCOLO « PREDABISSI » DI MELEGNANO

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(4095/S)

## OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

### Concorso ad un posto di assistente della divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(4084/S)

## ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

### Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso il centro « Angeli Custodi » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(4085/S)

## OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

### Concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso con annessa sezione di chirurgia di urgenza.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso con annessa sezione di chirurgia di urgenza (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(4086/S)

## OSPEDALE MANDAMENTALE DI TIONE DI TRENTO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario del laboratorio d'analisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tione di Trento (Trento).

**(4077/S)**

## OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

**Concorso ad un posto di farmacista-direttore**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista-direttore per la gestione della farmacia esterna con vendita al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rossano (Cosenza).

**(4082/S)**

## OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

**(4096/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

**(4098/S)**

## OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

**Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

**(4081/S)**

## OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

**(4097/S)**

# REGIONI

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1978, n. 23.

**Istituzione del difensore civico presso la regione Campania.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'ufficio del difensore civico della regione Campania.

Art. 2.

Spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti o lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'amministrazione della Regione, nonchè degli enti ed aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Art. 3.

Chiunque abbia legittimamente chiesto la emissione di un atto all'amministrazione regionale o agli enti ed aziende di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, ovvero abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso presso gli uffici medesimi, trascorsi trenta giorni dalla richiesta dell'atto o dalla presentazione dell'istanza di sollecito, può promuovere l'intervento del difensore civico.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti e delle aziende indicate al primo comma dell'art. 2, copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

Il difensore civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto e fissa il termine per la definizione dell'affare.

Il difensore civico può, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, chiedere ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione.

Art. 4.

Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolino con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisce reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di denunziarlo all'autorità giudiziaria.

Si applicano al difensore civico le norme di cui all'art. 361 del codice penale.

Art. 5.

Il difensore civico presenta ogni sei mesi al consiglio regionale una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta.

Il difensore civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al consiglio e alla giunta regionale.

Art. 6.

Il difensore civico è eletto dal consiglio a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è nominato con decreto del presidente della Regione.

Art. 7.

Il difensore civico dura in carica cinque anni. Egli non è immediatamente rieleggibile.

La convocazione del consiglio regionale per l'elezione del difensore civico ha luogo due mesi prima della scadenza del quinquennio. In caso di vacanza dell'ufficio, la convocazione ha luogo entro cinque giorni dal verificarsi del fatto che la determina.

Il difensore civico può essere revocato con le stesse modalità per l'elezione, quando ricorrono gravi motivi attinenti all'adempimento delle sue funzioni.

Art. 8.

Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere regionale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità.

Egli deve essere scelto fra persone munite di peculiare competenza giuridico-amministrativa.

All'ufficio del difensore civico non possono essere eletti:

1) i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

La decadenza del difensore civico per il sopravvenire di una causa di incompatibilità è dichiarata dal consiglio regionale.

Art. 9.

Al difensore civico spetta una indennità pari a quella corrisposta ai consiglieri regionali.

Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria, la cui dotazione organica è fissata nel regolamento interno del consiglio.

In caso di trasferta spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per il consigliere regionale.

Art. 10.

All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, stabilito in lire 15 milioni, si provvede per il 1978 mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 134, titolo I, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 « fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e medante l'iscrizione della somma di lire 15 milioni al cap. 64, titolo I, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico e della sua segreteria ».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi farà carico sugli opposititi capitoli di bilancio.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 agosto 1978

RUSSO

## LEGGE REGIONALE 22 agosto 1978, n. 24.

**Integrazione e modifiche alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 59, concernente: « Programma straordinario di investimenti in materiale rotabile per le autolinee urbane ed extraurbane di interesse regionale - attuazione dell'art. 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 493 ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania concede contributi per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico di persone, urbano ed extraurbano, da assegnare agli enti locali che gestiscono direttamente il servizio di trasporto pubblico, ai consorzi fra comuni e province, alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, alle aziende pubbliche, a partecipazione pubblica e alle aziende private che gestiscono autolinee di interesse regionale.

Art. 2.

Per l'anno 1978, gli interventi di cui al precedente articolo sono destinati all'acquisto di autobus nuovi da immatricolare in servizio di linea urbani ed extraurbani di interesse regionale.

Art. 3.

Dall'anno 1979, gli interventi di cui all'art. 1, possono essere destinati, oltre gli scopi di cui al precedente art. 2, anche all'acquisto dei veicoli da impiegare sugli impianti di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie, funicolari, metropolitane in esercizio o in costruzione nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4.

Gli interventi di cui alla presente legge sono ragguagliati alla misura massima:

*a*) 80% per i soggetti previsti dall'art. 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), della legge regionale 5 giugno 1975, n. 59;

*b*) 50% per le imprese private di cui alla lettera *f*) del richiamato art. 2 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 59.

Art. 5.

L'utilizzazione dei fondi disponibili è disposta attraverso programmi pluriennali di intervento, con validità temporale coincidente con quella del bilancio pluriennale della Regione, predisposti dalla giunta ed approvati dal consiglio regionale contestualmente al bilancio pluriennale ed alle sue variazioni.

Il programma pluriennale si ispira agli indirizzi di programmazione territoriale e settoriale degli interventi e fissa l'ammontare della relativa previsione di spesa per categoria di intervento e per area territoriale.

Il programma pluriennale è attuato attraverso i piani annuali esecutivi, approvati dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione o alle sue variazioni.

In attesa della predisposizione ed approvazione del primo bilancio pluriennale, il primo annuale è approvato contestualmente al bilancio di previsione o alle sue variazioni.

Per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 59, ad eccezione dei soli limiti stabiliti dall'art. 3 della stessa legge.

Art. 6.

Per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 8.164.839.000, risultante dall'utilizzo dello stanziamento di L. 2.721.613.000 iscritto al cap. 2926 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, dello stanziamento di L. 2.721.613.000, iscritto al cap. 209 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, dello stanziamento di L. 2.721.613.000, iscritto al cap. 329 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Per l'utilizzo delle ulteriori quote derivanti dall'applicazione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493, si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri di cui alla presente legge.

Art. 7.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti, la Regione provvede a stanziare appositi fondi nel bilancio di competenza mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dello art. 17 del decreto-legge 12 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 8.

I contributi di cui alla presente legge possono essere erogati anche direttamente alle aziende fornitrici di veicoli.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 agosto 1978

RUSSO

## LEGGE REGIONALE 22 agosto 1978, n. 25.

**Soppressione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1978, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono soppressi.

Le relative funzioni, i beni ed il personale sono trasferiti alla Regione, ad eccezione delle funzioni di « orientamento scolastico » che sono attribuite ai distretti scolastici.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, i presidenti dei consigli di amministrazione o i commissari preposti a tali enti assumono le funzioni di commissari straordinari della regione Campania per il passaggio delle funzioni, dei servizi, dei beni e del personale.

Il commissario resta in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento di cui al comma precedente e, comunque, non oltre quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Esso si avvale della necessaria collaborazione del segretario dell'ente.

Art. 3.

Il personale in servizio presso il consorzio alla data del 24 luglio 1977, o in servizio sulla base di atti deliberativi del consiglio di amministrazione dell'ente, adottati prima del 24 luglio 1977, ed esaminati dalla giunta regionale per l'espletamento anche di servizi a tempo pieno e determinato viene inquadrato nei ruoli del personale regionale.

L'onere derivante dell'attuazione del comma precedente per il 1978, grava sui capitoli 25 e 26 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978.

Il personale in servizio presso il consorzio per attività di orientamento sulla base delle convenzioni stipulate tra il provveditorato agli studi e il consorzio, qualora non dovesse essere assorbito dal Ministero della pubblica istruzione, è messo a disposizione nei distretti scolastici per la continuità del servizio.

La Regione si assume il relativo onere finanziario che verrà imputato al cap. 571 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978.

Il commissario straordinario provvede alla ricognizione del relativo personale sulla base delle convenzioni stipulate con il provveditorato agli studi per il servizio di orientamento scolastico e ne darà comunicazione alla giunta regionale — Assessorato pubblica istruzione — entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Le attività finora svolte dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica saranno esercitate dagli assessorati regionali competenti per materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 agosto 1978

RUSSO

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 26.

**Contributo al comune di Castellammare di Stabia per interventi urgenti di ricaptazione delle sorgenti termali stabiane ricadenti nell'ambito della concessione mineraria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 9 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di tutela del patrimonio idrominerale ed idrotermale regionale di Castellammare di Stabia ed, in particolare, per gli interventi urgenti di ricaptazione e protezione delle sorgenti del gruppo stabiane ricadenti nell'ambito della concessione Terme Stabiane rilasciata al comune di Castellammare di Stabia, per la durata in anni cinquanta, con il decreto ministeriale 29 settembre 1937, la regione Campania concede un contributo di lire 75 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 135 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 (fondo globale e spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali delle Regioni) e mediante l'iscrizione della somma di lire 75 milioni sul cap. 514, di nuova istituzione dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: «Contributo al comune di Castellammare di Stabia per interventi urgenti di ricaptazione delle sorgenti termali stabiane ricadenti nell'ambito della concessione mineraria».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 27.

**Modifica dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, concernente decorrenza del prestito quinquennale per il finanziamento del programma di balneazione 1974.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 9 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorrenza della estinzione del prestito di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa dal 1° gennaio 1975 — rinviata al 1° gennaio 1976, per effetto dell'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 56, al 1° gennaio 1977, per effetto dell'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1976, n. 10 e al 1° gennaio 1978, per effetto dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 70 — è ulteriormente differita al 1° gennaio 1979, per la correlativa differita somministrazione del mutuo all'anno 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 28.

**Rimborsi alle amministrazioni provinciali per gli oneri sopportati nell'esercizio della delega di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1977, n. 40.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 9 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire un puntuale esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale, disposte dall'art. 12 della legge 30 luglio 1977, n. 40, la

regione Campania è autorizzata a rimborsare, fino all'attuazione dei comprensori, direttamente alle singole amministrazioni provinciali un importo annuo delle spese all'uopo sostenute, in misura pari al 3% del costo globale delle relative attività formative approvate nel piano annuale dal consiglio regionale.

Art. 2.

L'onere derivante dell'attuazione della presente legge per il 1978, grava sul cap. 615 dello statuto di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Rimborsi alle amministrazioni provinciali per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 30 luglio 1977, n. 40».

Agli oneri derivanti per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

---

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 29.

**Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 30.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad utilizzare, fino all'ammontare di lire 10 miliardi, gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano impegnati con atti formali, per potere completare il programma relativo all'impianto, alla costruzione ed all'arredamento degli asili-nido comunali, di cui ai piani 1972, 1973 e 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione, e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

---

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 30.

**Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1978** (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 31.

**Variazione della misura del compenso per lavoro straordinario spettante ai dipendenti della regione Campania.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 31 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad un sesto di un trentesimo della misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale regionale in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario sarà considerato anche l'importo della 13ª mensilità ragguagliata a mese dell'anno immediatamente precedente.

Art. 2.

L'onere presumibile di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sui capitoli 4 e 26 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, che presentano sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

---

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 32.

**Contributo una tantum all'ente «Ugo Filangieri».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania è autorizzata ad erogare a favore dell'ente «Ugo Filangieri», istituto di pubblica assistenza e beneficienza, riconosciuto con regio decreto 7 agosto 1925, un contributo straordinario di 125 milioni, a titolo di concorso nelle spese di gestione.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede:

per lire 85 milioni mediante la riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 134 dello stato di pre-

visione della spesa per l'anno finanziario 1978 e mediante l'iscrizione della somma di lire 85 milioni al cap. 850, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione: « Contributo straordinario *una tantum* all'ente "Ugo Filangieri" »;

per lire 40 milioni con l'apposito stanziamento che sarà istituito con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, con le maggiori risorse derivanti ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

---

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 33.

**Programma di pronto intervento nel settore della bonifica montana e dalla riforestazione per l'anno 1978.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità degli interventi nel settore della bonifica montana e della riforestazione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 8.000 miliardi, per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1977, n. 38.

La giunta regionale sulla base delle proposte, entro quindici giorni dell'entrata in vigore della presente legge, da parte degli enti di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 38, provvede a ripartire la somma disponibile fra le diverse categorie, destinando:

*a*) l'80 % alle comunità montane per le iniziative da realizzarsi nei territori dei comuni membri;

*b*) il 20% alle iniziative da realizzarsi a cura degli ispettorati ripartimentali delle foreste ed a cura di enti di bonifica nei restanti territori purché ricadenti nell'ambito di bacini montani e di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

La quota di cui al punto *a*) del precedente comma sarà ripartita:

per 80 % in rapporto diretto alla superficie territoriale dei comuni membri delle comunità;

per il 20% in rapporto inverso all'indice di boscosità.

Con il provvedimento di ripartizione, che terrà in particolare conto l'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali del bracciantato forestale, saranno individuate le opere ed i lavori ammessi al finanziamento.

Gli interventi saranno attuati con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 26 luglio 1977, n. 38

Art. 2.

All'onere derivante dell'applicazione della presente legge si farà fronte mediante:

la istituzione nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, del cap. 271 (titolo II): « Interventi nel settore della bonifica montana e della riforestazione » con la dotazione di 8.000 milioni;

la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 135 del medesimo stato di previsione della spesa: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

---

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 34.

**Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1978, n. 31: « Variante della misura del compenso per lavoro straordinario spettante ai dipendenti della regione Campania ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Al personale in missione, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla vigente normativa, è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 42.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

---

## LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 35.

**Modifica all'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 50 Provvedimenti per il trattamento globale dell'emofilia - Aumento dell'onere di attuazione della legge da L. 100.000.000 a L. 350.000.000 per il 1978 e successivi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 5 giugno 1975, n. 50 provvedimenti per il trattamento globale dell'emofilia art. 6, valutato in L. 100.000.000 (centomilioni) è elevato per l'anno 1978 e successivi a L. 350.000.000 (trecentocinquantamilioni).

Art. 2.

All'onere derivante dell'attuazione della presente legge stabilito in lire 250 milioni per l'anno 1978, si provvede mediante prelievo di detta somma dal fondo di cui al cap. 135 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, che si riduce di pari importo, e mediante la iscrizione della somma di lire 250 milioni al cap. 713 dello stato di previsione medesimo. All'onere per gli anni successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 36.

**Norme amministrative e finanziarie per il sostegno e l'acceleramento dell'esecuzione di interventi, volti alla ricostruzione e alla rinascita dei comuni dell'Irpinia e del Sannio colpiti dal sisma del mese di agosto del 1962, in attuazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La regione Campania, con la presente legge, detta norme amministrative e finanziarie per il sostegno e l'acceleramento dell'esecuzione di interventi volti alla ricostruzione e alla rinascita dei comuni dell'Irpinia e del Sannio colpiti dal sisma del mese di agosto del 1962, in attuazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

*Settori di intervento*

Ai sensi della presente legge, nei comuni terremotati sono concessi benefici regionali nei settori:

*a*) dell'edilizia privata abitativa, sia urbana che rurale;

*b*) dell'edilizia sociale sovvenzionata;

*c*) del risanamento dei vecchi centri abitati dei comuni;

*d*) degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3.

*Benefici a favore dell'edilizia privata*

I soggetti beneficiari previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che devono realizzare opere di riparazione e ricostruzione di immobili colpiti dal sisma dell'agosto 1962, per la parte della spesa eccedente il contributo, possono accendere mutui con gli istituti di credito, tesorieri della Regione, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 16 della presente legge.

Art. 4.

*Benefici a favore dell'edilizia abitativa attraverso programmi di intervento degli I.A.C.P.*

Per i benefici di cui al punto *b*) del precedente art. 2, gli I.A.C.P. competenti per territorio, sono autorizzati ad attuare programmi di intervento a favore dei titolari di contributo statale concesso ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni che ne facciano richiesta e devolvano a favore dell'I.A.C.P. il contributo medesimo, nonchè la parte eccedente della spesa, eventualmente coperta dal mutuo di cui all'art. 3.

Gli interventi realizzati ai sensi dei precedenti commi devono essere ubicati esclusivamente nell'ambito dei piani di zone o nelle aree dei centri antichi appositamente messi a disposizione dei comuni.

All'assegnazione degli alloggi, tra gli aventi diritto, gli I.A.C.P. procederanno sulla base di criteri da questi predisposti e approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 5.

*Assegnazione delle aree*

I comuni interessati provvedono alla indicazione e all'assegnazione delle aree, sentito l'I.A.C.P., e deliberano la convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè la eventuale delega allo stesso I.A.C.P. per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in armonia con le finalità del programma di intervento.

Art. 6.

*Procedure espropriative*

Le opere comprese nei programmi previsti nei precedenti articoli 4 e 5 della presente legge, sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

I provvedimenti con i quali vengono assegnate le aree legittimano l'I.A.C.P. a provvedere agli adempimenti della procedura espropriativa, ai sensi delle vigenti norme regionali.

Art. 7.

*Riserva di fondi per interventi speciali nei programmi di edilizia economica e popolare*

La Regione, in sede di riparto dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica, riserva una quota del 5% dello stanziamento globale per il finanziamento di un programma speciale di intervento, da effettuarsi da parte degli I.A.C.P. competenti per territorio, nei comuni colpiti dal sisma dell'agosto 1962, dando la priorità ai cittadini terremotati, ma non beneficiari della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che vivono in baracche o in alloggi messi temporaneamente a disposizione dai comuni o comunque in alloggi malsani e inabitabili o che rientrino in progetti di comparti obbligatori non ancora attuati alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano più proprietari di altro alloggio idoneo, ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 715.

I comuni terremotati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla giunta regionale circostanziata proposta di intervento nel settore di cui al presente articolo, sulla base delle documentate domande dei cittadini interessati, previo accertamento sulle condizioni effettive dei richiedenti, in ordine ai requisiti di cui al precedente comma.

Gli I.A.C.P., nell'ambito dei finanziamenti loro accordati, assegnano gli alloggi ai cittadini terremotati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei requisiti richiesti dal presente articolo, secondo le priorità di cui al comma primo.

Art. 8.

*Riordino urbanistico dei comuni terremotati*

Al fine di avviare il riordino urbanistico, il risanamento e la rivitalizzazione dei vecchi centri abitati, la Regione finanzia programmi biennali, con stralci annuali di interventi, e con contributi a carico della Regione, coordinati con i finanziamenti previsti dall'art. 6, comma secondo, della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dell'art. 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183:

*a*) la elaborazione di strumenti urbanistici o di varianti ai medesimi, nonchè di piani particolareggiati o di grafici attuativi dei piani particolareggiati o di grafici attuativi dei piani urbanistici comunali e intercomunali;

*b*) l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e secondaria delle aree incluse nei piani di zona, redatti a norma degli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, adottati ed approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'acquisizione delle aree incluse nei piani di ricostruzione redatti a norma dell'art. 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, adottati ed approvati ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1042;

d) la ristrutturazione ed il risanamento dei vecchi centri abitati, anche con opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

e) l'acquisizione delle aree e l'eventuale utilizzazione degli immobili di cui all'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

f) l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 9.

*Procedure per la formulazione dei programmi*

Per la formulazione dei programmi di cui al precedente art. 8, i comuni interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano alla giunta regionale documentata relazione sulle esigenze di intervento nelle relative opere.

I programmi della Regione, nei settori di interventi di cui al precedente art. 8, sono attuati ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 10.

*Approvazione degli strumenti urbanistici*

Per gli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge, la sezione urbanistica regionale esprimerà il parere di competenza entro tre mesi dalla data di ricezione dei relativi elaborati.

In caso di parere favorevole il presidente della giunta regionale emetterà il relativo decreto di approvazione entro i successivi trenta giorni.

Art. 11

*Delega ai comuni per l'assegnazione dei contributi*

Le giunte, o per eventuale loro impedimento, i consigli comunali, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Regione del riparto dei fondi di cui agli esercizi finanziari 1977 e 1978 della legge 26 maggio 1975, n. 183, nonchè dei fondi derivanti da altri esercizi finanziari assegnati alla Regione per la ricostruzione e non ancora impegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, formulano le graduatorie dei cittadini aventi titolo al contributo previsto per la ricostruzione di alloggi urbani e rurali danneggiati dal sisma e provvedono allo svolgimento di ogni altro adempimento per l'esercizio di tale funzione.

Il provvedimento della giunta o del consiglio comunale, con il quale si approva la graduatoria, è pubblicato con comunicazione alla popolazione attraverso manifesti e l'esposizione per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

Chiunque abbia interesse può presentare al sindaco ricorso contro l'anzidetta graduatoria entro i dieci giorni successivi alla sua pubblicazione all'albo.

La graduatoria è approvata in via definitiva dal consiglio comunale, contestualmente al pronunciamento sui ricorsi, entro e non oltre trenta giorni dall'ultimo giorno utile per la loro presentazione.

Il sindaco è delegato ad emanare i provvedimenti formali per la concessione e la erogazione dei contributi nei trenta giorni successivi all'approvazione definitiva della graduatoria.

In caso di inadempienza da parte degli organi comunali, il presidente della giunta regionale nomina il commissario *ad acta*, su proposta dell'assessore competente al ramo.

Art. 12.

*Criteri per la formulazione della graduatoria*

La graduatoria di cui al precedente art. 11, viene effettuata sulla base dei criteri che verranno all'uopo formulati con deliberazione del consiglio comunale.

Nella fomulazione dei suddetti criteri va garantita, comunque, la precedenza a favore dei terremotati, che vivono ancora in baracche, che non abbiano beneficiato direttamente o attraverso altra persona del proprio nucleo familiare di precedenti contributi, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche e integrazioni, che non siano proprietari di altro alloggio abitabile.

Art. 13.

*Riparto dei fondi tra i comuni*

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione formula con le procedure previste per l'edilizia residenziale pubblica e sulla base dei criteri di cui al successivo art. 14, il programma di tutte le risorse già assegnate ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche e integrazioni.

Il programma di cui al precedente comma contiene la ripartizione dei fondi tra i settori di intervento e tra i comuni terremotati.

I fondi relativi ad esercizi finanziari precedenti al 1977, non ancora impegnati, restano attribuiti ai comuni assegnatari, che li utilizzano nel rispetto delle norme della presente legge.

Per l'utilizzazione di eventuali fondi statali recati da esercizi finanziari successivi al 1978, il programma di cui al presente articolo viene predisposto entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi.

Art. 14.

*Criteri per il riparto*

I fondi assegnati ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ripartiti tra i comuni in maniera direttamente proporzionale al numero delle istanze presentate ai geni civili, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, ed inversamente proporzionale al numero delle assegnazioni di contributi già effettuate per ciascun comune.

Art. 15.

*Convenzioni*

Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, il presidente della giunta regionale stipula con gli istituti di credito, tesorieri della Regione, apposita convenzione, senza specifico onere finanziario per la Regione, in cui vengono stabiliti i termini per la concessione della garanzia regionale, i tassi da porre a carico dei mutuatari, l'ammontare complessivo dei finanziamenti che l'istituto mutuante mette a disposizione, il costo massimo da riconoscere per l'immobile oggetto del mutuo, con i criteri ed i limiti fissati dal decreto ministeriale emanato ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1171, e la normativa di erogazione del mutuo.

Art. 16.

Entro i quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il competente servizio della giunta regionale invia ai comuni interessati l'elenco di tutti i decreti emessi a favore di cittadini terremotati di quel comune, tutte le domande di contributi e relativa documentazione giacenti presso i propri uffici centrali e periferici non ancora finanziate.

Art 17.

Agli interventi di cui all'art. 8 della presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1978, con i fondi derivanti dall'art. 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183, coordinati con quelli previsti dall'art. 6, comma secondo, della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché lo stanziamento di cui al cap. 153 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, previamente integrato della somma di lire 100 milioni, mediante prelievo di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 135 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. **37**.

**Interventi per il sostegno dell'agricoltura nelle zone di montagna e svantaggiate, in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 352.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola secondo i principi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, nelle zone montane e nelle zone svantaggiate delimitate dalla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975, ed indicate nell'allegato *A* della presente legge, vengono adottate le misure di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Agli imprenditori agricoli singoli ed associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco di cui al precedente articolo può essere concessa una indennità compensativa annua per la durata di anni cinque, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

*a*) che l'imprenditore agricolo provi di coltivare un fondo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

*b*) che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, salvo che percepisca una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di impedimento per causa di forza maggiore, di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità;

*c*) che la superficie agricola utilizzata dall'imprenditore non sia inferiore a tre ettari, tenendo conto anche della quota di comproprietà delle partecipazioni a proprietà collettive e consortile e ad interesse, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi e di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione, il limite di cui al punto *c*) del precedente comma, deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata in totale ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.

Ai fini della concessione della indennità compensativa, è data priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè dai soci di cooperativa di conduzione.

Art. 3.

Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini, la indennità compensativa di cui al precedente art. 2, viene commisurata a numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevato durante l'anno secondo gli scaglioni sotto indicati:

per le prime 15 UBA: 52,5 UC per UBA e per le successive;
da 15 a 25 UBA: 40 UC per UBA;
da 26 a 35 UBA: 25 UC per UBA;
oltre 35 UBA: 16 UC per UBA;

L'importo totale per impresa delle indennità non può superare 1837,5 UC e comunque, 52,5 UC per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda.

Per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari non si applica il limite di 1837,5 UC per impresa.

Nelle zone individuate dalla direttiva n. 75/273/CEE ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/286/CEE nel calcolo delle UBA potranno essere incluse anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.

Nelle zone individuate dalla direttiva n. 75/273/CEE, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE, nel calcolo delle UBA possono essere incluse le vacche da latte, quando da produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tal caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte.

Per la determinazione delle UBA vanno considerati i seguenti coeficienti di conversione:

| | | |
|---|---|---|
| tori, vacche ed altri bovini di più di due anni . . . . . . . . . . | = 1,0 | UBA |
| bovini da sei mesi a due anni . . . . | = 0,6 | UBA |
| pecore . . . . . . . . . | = 0,15 | UBA |
| capre . . . . . . . . . . | = 0,15 | UBA |

Art. 4.

*Nelle zone indicate dalla direttiva n. 75/273/CEE, ai sensi* dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, quando si tratta di produzione diversa da quella zootecnica, la indennità compensativa va commisurata alla superficie agricola utilizzata (SAU) con esclusione di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento e alla coltivazione intensiva di pero, melo e pesco eccedente le 50 are per azienda. La misura dell'indennità compensativa viene concessa secondo gli scaglioni sotto indicati:

da 3 a 15 ettari: 52,5 UC per ettaro e per la restante superficie;
da 16 a 25 ettari: 40 UC per ettaro;
per 26 a 35 ettari: 25 UC per ettaro;
oltre 35 ettari: 16 UC per ettaro.

L'importo totale per impresa dell'indennità concessa ai sensi del comma precedente, non può superare in ogni caso 1837,5 UC.

Art. 5.

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 12 della legge 10 maggio 1967, n. 352, alle cooperative agricole, associazioni di agricoltori, a comuni, comunità montane, università agrarie, comunioni familiari, ed altri organismi ed enti assimilabili, possono essere concessi contributi in conto capitali e concorsi nell'interesse su mutui ventennali, anche comunicabili purchè complessivamente non superino il 75% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere le 80 mila UC per ogni investimento collettivo e le 400 UC per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

Il concorso negli interessi è concessa nella misura stabilita all'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, maggiorata di un punto. In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2%.

Art. 6.

Per favorire la realizzazione di investimenti fissi in aziende agricole che non sono in grado di raggiungere il reddito comparativo indicato all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, adeguato ai sensi degli articolo 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente al valore attualizzato del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per il finanziamento a norma della legge 9 maggio 1975, n. 153, dei piani di sviluppo aziendale nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge.

Gli investimenti di cui al precedente comma devono comunque essere attendibilmente finalizzati al conseguimento di più idonei livelli di produttività e di reddito.

Art. 7.

Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi previsti agli articoli 2 e 6 della presente legge sono delegate alle comunità montane e, per le zone svantaggiate non ricadenti nelle aree di competenza delle comunità montane, alle amministrazioni provinciali che le esercitano nel rispetto delle norme contenute o richiamate nella legge stessa, nonchè delle direttive emanate dalla giunta regionale.

In via transitoria, per i territori montani ove non siano ancora funzionanti le comunità montane, operano le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

I rapporti tra la Regione e gli enti delegati sono regolati dalla legge regionale 7 giugno 1975, n. 70.

Art. 8.

Le domande intese a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali provvedono alla loro istruttoria entro quaranta giorni dalla data di presentazione.

Entro i successivi venti gorni gli ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono gli atti all'ente delegato nel cui territorio ricade l'azienda, il quale provvede entro cinquanta giorni alla concessione delle agevolazioni o al rigetto delle richieste.

Alla liquidazione e al pagamento delle agevolazioni provvedono gli enti delegati, previo accertamento, ove necessario, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, è data priorità alle domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè da cooperativa agricola ed altri organismi associativi composti prevalentemente da coltivatori diretti.

Art. 9.

I compiti della vigilanza sul mantenimento degli impegni assunti dagli imprenditori agricoli beneficiari dell'indennità compensativa e sulla attuazione delle iniziative finanziate ai sensi degli articoli 2, 5 e 6 della presente legge, spetta agli enti di cui al precedente art. 7.

Le agevolazioni concesse possono essere sospese o revocate quando sia accertata la inadempienza dei beneficiari, in tal caso da parte dell'amministrazione concedente viene disposto il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 10.

I provvedimenti assunti dagli enti delegati in applicazione della presente legge, a cura degli enti stessi vengono trasmessi in copia ai comuni in cui ricadono le aziende per la esposizione per giorni quindici agli albi pretori.

Le copie di tutti i provvedimenti adottati vengono trasmesse mensilmente al sevizio agricoltura, caccia e pesca, per la predisposizione di eventi da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ricorsi avversi ai provvedimenti sono presentati alla giunta regionale entro trenta giorni dalla loro notifica agli interessati.

Entro sessanta giorni, con decreto del presidente della giunta regionale, vengono assunte le conseguenti decisioni su conforme deliberazione dalla giunta stessa.

Art. 11.

La giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, provvede annualmente a ripartire tra le comunità montane, le amministrazioni provinciali interessate, i fondi disponibili da destinare distintamente agli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge, tenendo conto per ciascuna area interessata:

della superficie agricola utilizzata;
dell'importanza rivestita dal comparto zootecnico;
delle esigenze manifestate dagli operatori agricoli.

Art. 12.

Le comunità montane, nei programmi stralcio annuali di cui al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, o in mancanza, nei programmi annuali di cui all'ultimo comma del citato art. 15 della stessa legge devono prevedere la realizzazione di infrastrutture varie, idriche ed elettriche, nonchè per le zone a vocazione turistica, di depuratori delle acque.

Per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente, ad integrazione degli stanziamenti disposti con altre leggi, con deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, viene ripartita tra le comunità montane la somma assegnata alla regione Campania sullo stanziamento recato dall'art. 15, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

La ripartizione di cui al precedente comma viene effettuata secondo i criteri fissati dall'art. 20 della legge regionale 1974, n. 3.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, devono intendersi richiamate le norme fissate dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

L'allegato *A* di cui all'art. 1 della presente legge si intenderà modificato conformemente alle modifiche eventualmente apportate all'elenco comunitario approvato con la direttiva (CEE) n. 75/273 del 28 aprile 1975.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 5 e 12 della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni alla regione Campania disposte sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 15.

A partire dall'esercizio finanziario 1979, con la legge di approvazione del bilancio regionale, sarà determinato lo stanziamento da destinare agli interventi di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1978

RUSSO

**(8240)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783260)